Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 5 luglio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1861.
Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Cagliari . . . . Pag. 2382

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1862.
Modificazione della tabella organica della Scuola di magistero professionale per la donna « Margherita di Savoia » di Roma . . . . Pag. 2382

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1863.
Modificazione della tabella organica della Scuola di magistero professionale per la donna di Padova Pag. 2383

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1864.
Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Belluno . . Pag. 2383

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1865.
Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Stia . Pag. 2383

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1866.
Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « Feltrinelli » di Milano . . . Pag. 2384

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1867.
Modificazione della tabella organica della Scuola di magistero professionale per la donna « Principessa di Piemonte » di Roma . . . . Pag. 2384

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1868.
Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo . . . . . Pag. 2384

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1869.
Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Biella . . . Pag. 2385

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1870.
Modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Palermo . . . Pag. 2385

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 novembre 1947, n. 1871.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, in frazione Starleggia del comune di Campodolcino (Sondrio) . . . Pag. 2388

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 novembre 1947, n. 1872.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco, in frazione Fraciscio del comune di Campodolcino (Sondrio) . Pag. 2388

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1947, n. 1873.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola d'arte governativa applicata all'industria « G. Pellegrino » di Lecce . . . . Pag. 2388

1948

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 818.
Conferimento di funzioni giudiziarie ai laureati in giurisprudenza profughi della Venezia Giulia . . . Pag. 2388

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.
Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Alessandria. Pag. 2389

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.
Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Vicenza. Pag. 2389

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.
Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica del comune di Taranto e tabacchiera dell'intera provincia di Taranto . . Pag. 2390

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.
Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, estrattiva e dalla manovalanza generica dell'intera provincia di Benevento. Pag. 2391

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.
Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria tessile dei comuni di Arezzo, Bibbiena, Foiano della Chiana ed altri . . . . Pag. 2391

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1948.
Nomina di due vice commissari degli Enti economici dell'olivicoltura, della viticoltura, della pastorizia, della zootecnia, della cerealicoltura e dell'ortoflorofrutticoltura. Pag. 2392

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Esito del ricorso presentato da Gubric Antonietta avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 2392

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Palermo a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947 . . Pag. 2392

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Revere (Mantova). Pag. 2392

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza delle cattedre di fisica teorica e di petrografia presso la Facoltà di scienze dell'Università di Roma. Pag. 2393
Vacanza delle cattedre di fisica sperimentale e patologia speciale e clinica medica presso le Facoltà di scienze e di medicina veterinaria dell'Università di Torino Pag. 2393

Ministero del tesoro:
Nomina di un membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti del Comitato italiano petroli in liquidazione. Pag. 2393
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 2393
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 2394
Medie dei cambi e dei titoli . . Pag. 2394

Banca d'Italia: Situazione al 31 maggio 1948 . Pag. 2395

CONCORSI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Graduatoria di merito del concorso a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo amministrativo centrale . . . . Pag. 2396

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 153 DEL 5 LUGLIO 1948:

MINISTERO DEI TRASPORTI

Elenco degli autoveicoli o loro parti assegnati in uso dal Ministero dei trasporti i cui dati di identificazione vengono pubblicati a norma dell'art. 7 del decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118.

(3072)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1861.
Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Cagliari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1947, n. 1637, con il quale viene istituito in Cagliari un Istituto tecnico industriale con annessa Scuola tecnica industriale;
Vista la tabella C, annessa al suddetto decreto;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario di ruolo previsto dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Cagliari annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1947, n. 1637, è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 135. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1862.
Modificazione della tabella organica della Scuola di magistero professionale per la donna « Margherita di Savoia » di Roma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 9 ottobre 1942, n. 1468, riguardante la determinazione dei posti di ruolo per le scuole di istruzione media tecnica derivati dal passaggio allo Stato e già dipendenti dal Governatorato di Roma;
Visto il decreto interministeriale 27 settembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1946, registro n. 5, foglio n. 154, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola di magistero professionale per la donna « Margherita di Savoia » di Roma;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 è soppresso il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica della Scuola di magistero professionale per la donna « Margherita di Savoia » di Roma e vengono istituiti, in sua sostituzione, due posti di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 143. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1863.

Modificazione della tabella organica della Scuola di magistero professionale per la donna di Padova.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 21 agosto 1940, n. 1437, con il quale dal 16 ottobre 1940 venne soppresso presso la Scuola di magistero professionale per la donna di Padova il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella *A*, annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 2118, ed in sua vece venne istituito un posto di vice segretario di ruolo;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 viene soppresso nella Scuola di magistero professionale per la donna di Padova il posto di vice segretario di ruolo previsto dal regio decreto 21 agosto 1940, n. 1437, e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 138. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1864.

Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Belluno.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1946, registro n. 17, foglio n. 323, con il quale viene approvata la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Belluno;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 viene soppresso il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Belluno e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 142. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1865.

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Stia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 28 settembre 1933, n. 2064, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Stia;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;
Considerata l'opportunità di istituire, per esigenze di servizio, un posto di segretario economo di ruolo;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Stia è soppresso.

Dal 1° ottobre 1947 viene istituito, nella suddetta Scuola, un posto di segretario economo di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 136. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1866.

Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « Feltrinelli » di Milano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1353, che approva la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « Feltrinelli » di Milano;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario di ruolo previsto dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « Feltrinelli » di Milano è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 137. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1867.

Modificazione della tabella organica della Scuola di magistero professionale per la donna « Principessa di Piemonte » di Roma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 24 agosto 1939, n. 2199, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola di magistero professionale per la donna « Principessa di Piemonte » di Roma;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, art. 10;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 è soppresso il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica della Scuola di magistero professionale per la donna « Principessa di Piemonte » di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 141. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1868.

Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2172, che approva la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 i due posti di vice segretario di ruolo previsti dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo vengono soppressi e vengono istituiti in loro sostituzione due posti di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 139. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1869.

Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Biella.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2173, con il quale viene approvata la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Biella;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 i due posti di vice segretario di ruolo previsti dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Biella vengono soppressi e vengono istituiti, in loro sostituzione, due posti di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 140. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1870.

Modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240, 31 ottobre 1929, n. 2477; 30 ottobre 1930, n. 1844; 1° ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932, n. 1806; 26 ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, n. 2430; 1° ottobre 1936, n. 2449; 23 giugno 1939, n. 1167; 27 aprile 1942, n. 485; 11 luglio 1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429, e con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Viste le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 92, che in conseguenza delle modifiche apportate col citato decreto 13 luglio 1947, n. 826 diventa art. 95, e gli articoli successivi vengono sostituiti dai seguenti:

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Scuole di specializzazione

Art. 95. — Presso la Facoltà di medicina e chirurgia sono istituite le seguenti scuole di specializzazione che conferiscono diplomi di « specialisti nelle discipline professionali medico-chirurgiche » ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909:

scuola di medicina generale;
scuola di chirurgia generale;
scuola di ostetricia e ginecologia;
scuola di oculistica;
scuola di malattie nervose e mentali;
scuola di ortopedia;
scuola di pediatria;
scuola di malattie cutanee e veneree;
scuola di igiene;
scuola di medicina legale e delle assicurazioni;
scuola di radiologia medica e radioterapia;
scuola di tisiologia e malattie polmonari.

Art. 96. — La durata di ciascuna scuola è fissata in:

cinque anni per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia generale;

quattro anni per quella di ostetricia e ginecologia;

tre anni per quelle di ortopedia, oculistica, malattie nervose e mentali;

due anni per quelle di pediatria, malattie cutanee e veneree, radiologia, tisiologia, igiene, medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 97. — Il direttore di ciascuna scuola di specializzazione è il professore che tiene a titolo ufficiale l'insegnamento che forma oggetto della specializzazione. Ove ciò non sia possibile, la direzione è affidata dal Ministro su proposta della Facoltà ad un professore di ruolo il cui insegnamento sia compreso tra quelli impartiti nella scuola stessa.

Art. 98. — Gli insegnanti sono scelti tra i professori di ruolo ed incaricati, liberi docenti, aiuti ed assistenti universitari, primarii ospitalieri ed anche tra persone di conosciuta competenza nella specialità. Le relative proposte vengono di volta in volta approvate dalla Facoltà.

Art. 99. — La sede della scuola è la rispettiva clinica od istituto universitario specializzato. Con speciale convenzione proposta dalla Facoltà di medicina e chirurgia ed approvata dalle autorità accademiche può trovare sede in istituto extrauniversitario specializzato che offra sicure garanzie di insegnamento teorico e pratico.

Art. 100. — Gli insegnamenti delle materie sono fissati nello statuto di ciascuna scuola; a questi possono essere sempre aggiunti altri con approvazione della Facoltà di medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti fondamentali e le esercitazioni vanno tenuti distinti da quelli per gli studenti del corso di laurea.

Gli insegnamenti possono avere anzichè carattere di lezioni cattedratiche quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

E' obbligatorio per gli allievi un periodo di internato che non può essere complessivamente inferiore alla metà della durata del corso.

Art. 101. — I programmi di ogni scuola e gli orari vengono compilati di anno in anno dal direttore della scuola sottoposti all'approvazione della Facoltà e quindi resi pubblici.

Art. 102. — La vigilanza sul funzionamento delle scuole compete al preside della Facoltà di medicina e chirurgia; la sorveglianza sugli iscritti spetta al direttore della scuola. Tutte le questioni che riguardano il funzionamento delle scuole comprese quelle concernenti la carriera scolastica degli allievi sono deferite all'esame della Facoltà di medicina e chirurgia ed al rettore.

Art. 103. — Il numero massimo degli allievi che possono essere accolti è di cinque per ogni anno di corso nelle scuole che hanno durata di cinque, quattro, tre anni, di otto per le scuole che hanno durata di due anni.

In linea eccezionale con parere della Facoltà possono far parte di un corso in soprannumero allievi stranieri, allievi ripetenti o provenienti da altre scuole.

Il direttore di ciascuna scuola può stabilire un numero minimo di iscrizione; qualora questo numero non venga raggiunto, il direttore della scuola, sentito il parere della Facoltà, può non iniziare i corsi; ma gli allievi in corso di studio hanno diritto a proseguire la scuola.

Art. 104. — A queste scuole di specializzazione sono ammessi soltanto laureati in medecina e chirurgia. Il diploma sarà rilasciato soltanto a coloro che siano abilitati all'esercizio della professione medico-chirurgica. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di una scuola di specializzazione.

La domanda di ammissione alla scuola va diretta al rettore della università corredata dal diploma di maturità classica o scientifica, di diploma di laurea originale della carriera scolastica e degli altri titoli che l'aspirante ritenga di dover presentare. Il direttore della scuola valuta la carriera ed i titoli del candidato, sottopone eventualmente i candidati ad un esame di accertamento della preparazione, e stabilisce una motivata graduatoria per l'iscrizione, che deve essere approvata dalla Facoltà.

Art. 105. — A quegli aspiranti che oltre alle condizioni prescritte per l'ammissione normale documentino una specifica preparazione tecnica e culturale nella specialità può essere consentita su proposta del direttore della scuola ed approvazione motivata della Facoltà una abbreviazione di corso che non può superare la metà della durata degli studi per le scuole a numero di anni pari, il primo biennio per quelli triennali ed il primo triennio per quelli quinquennali.

Soltanto in casi eccezionali per assistenti universitari effettivi, incaricati o straordinari, che abbiano una frequenza nella specialità pari alla durata del corso di specializzazione, con approvazione del Senato accademico, è prevista la possibilità di presentarsi all'esame di diploma di specializzazione.

Questi candidati devono comunque pagare le tasse e sopratasse dell'ultimo anno della scuola. Chi ottiene abbreviazione di corso deve superare tutti gli esami per essere ammesso a conseguire il diploma.

Gli iscritti non debbono avere impegni ospedalieri o di pratica privata che li possano distogliere dalla frequenza e dalle esercitazioni. La mancata frequenza esclude dagli esami su parere del direttore della scuola; se recidiva anche nell'anno successivo su parere della Facoltà l'allievo viene escluso dal proseguimento del corso.

Art. 106. — Per ottenere il diploma di specialista è necessario:

avere eseguito l'internato nell'istituto prescelto e per il tempo stabilito;

avere eseguito le esercitazioni cliniche e di laboratorio, l'assistenza e l'esecuzione degli atti operativi;

aver superato gli esami teorici e pratici della scuola;

presentare una tesi corredata di contributi personali e discutere oralmente la tesi stessa nell'esame di diploma.

Art. 107. — Le tasse e sopratasse per gli iscritti alle scuole, sono quelle stabilite per gli studenti della Facoltà di medicina.

La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni di cui gli iscritti usufruiscono durante il corso di studi è fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà.

Art. 108. — Le commissioni per gli esami di profitto composte di non meno di tre membri, compreso un libero docente, sono nominate dal preside su proposta del direttore della scuola.

L'esame di profitto alla fine di ogni anno di corso consiste in una unica prova teorico pratica.

La commissione per l'esame di diploma è costituita da cinque membri, nominati dal preside della Facoltà, udito il direttore della scuola e composta a norma dell'art. 86 del regolamento generale universitario.

I candidati non riconosciuti idonei possono presentarsi all'esame di diploma soltanto una seconda volta dopo un altro anno di frequenza alla scuola.

A coloro che superano l'esame di diploma viene rilasciato il « diploma di specialista ».

Art. 109. — *Scuola di specializzazione in medicina generale.*

1° *anno*: Semeiotica medica Chimica clinica Microscopia clinica Patologia e clinica medica.

2° *anno*: Anatomia patologica Batteriologia Semeiotica medica Patologia e clinica medica.

3° *anno*: Anatomia patologica Sierologia Immunologia Semeiotica medica Patologia medica Clinica medica.

4° *anno*: Tecniche mediche Clinica medica Radiologia Terapia.

5° *anno*: Clinica e tecnica medica Radiologia Terapia.

Art. 110. — *Scuola di specializzazione in chirurgia generale.*

1° *anno*: Patologia e semeiotica chirurgica Medicina operatoria Clinica chirurgica.

2° *anno*: Patologia e semeiotica chirurgica Medicina operatoria Clinica chirurgica.

3° *anno*: Patologia e semeiotica chirurgica Medicina operatoria - Clinica chirurgica.

4° *anno*: Anatomia e istologia patologica Radiologia Traumatologia e chirurgia d'urgenza Clinica chirurgica.

5° *anno*: Anatomia e istologia patologica Radiologia Traumatologia e chirurgia d'urgenza Clinica chirurgica.

Art. 111. — *Scuola di specializzazione in clinica ostetrica e ginecologica.*

1° *anno*: Anatomia embriologia dell'apparato urogenitale femminile Semeiotica ostetrica Fisiologia della gravidanza, del parto e del puerperio Clinica ostetrico-ginecologica.

2° *anno*: Anatomia e istologia patologica Semeiotica ostetrica Radiologia ostetrica e terapia Patologia e clinica della gravidanza, parto e puerperio Operazioni ostetriche Clinica ostetrica e ginecologica.

3° *anno*: Microbiologia e immunologia in clinica ostetrico-ginecologica Puericultura pre e post natale Igiene e legislazione sanitaria in rapporto alla gravidanza Radiologia e radioterapia ostetrico-ginecologica - Clinica ostetrico-ginecologica.

4° *anno*: Chimica biologica Urologia ostetrico-ginecologica Venereologia ostetrico ginecologica Medecina legale in rapporto alla specialità Operazioni ginecologiche Clinica ostetrico-ginecologica.

Art. 112. — *Scuola di specializzazione in ortopedia.*

1° *anno*: Anatomia e fisiologia dell'apparato osteomio-articolare Anatomia e istologia patologica Semeiotica clinica Patologia e clinica ortopedica - Microbiologia Immunologia Ricambio.

2° *anno*: Patologia e clinica ortopedica - Radiodiagnostica Neuropatologia del sistema nervoso.

3° *anno*: Operazioni ortopediche Protesi e tecnica di apparecchi ortopedici Infortunistica Terapia fisica Clinica ortopedica.

Art. 113. — *Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali.*

1° *anno*: Anatomia e fisiologia del sistema nervoso Semeiotica neurologica e delle malattie mentali Patologia e clinica delle malattie del sistema nervoso Batteriologia, immunologia della specialità.

2° *anno*: Anatomia patologica Istopatologia del sistema nervoso Elettro e radio-diagnostica - Patologia delle malattie mentali e del sistema nervoso Oftalmologia in rapporto alle malattie nervose Sierologia Clinica neurologica e psichiatrica Ricambio in rapporto alle malattie nervose e mentali.

3° *anno*: Clinica psichiatrica Clinica neurologica Terapia delle malattie nervose e mentali (elettroterapia, malarioterapia, pirototerapia. shock-terapia) Chirurgia del sistema nervoso Medicina legale in rapporto alla psichiatria (perizie psichiatriche e neurologiche) - Psicologia.

Art. 114. — *Scuola di specializzazione in clinica oculistica.*

1° *anno*: Embriologia, anatomia e fisiologia dell'apparato visivo Ottica fisiologica Semeiotica oculare - Patologia e clinica oculistica.

2° *anno*: Istologia patologica dell'apparato visivo Oftalmoscopia Biomicroscopia oculare Patologia e clinica oculistica Traumatologie oculari Infortunistica oculare Chimica biologica in rapporto alla specialità.

3° *anno*: Microbiologia e sierologia Oftalmologia tropicale Vizi di refrazione e loro correzione Patologia e clinica oculistica Terapia medica e chirurgica oculare Tecnica operatoria Rinologia, neuropatologia, radiologia in rapporto alle malattie oculari - Igiene e profilassi oculare.

Art. 115. — *Scuola di specializzazione in pediatria.*

1° *anno*: Puericultura Tecnica di laboratorio Anatomia e istologia patologica Microbiologia e parassitologia Patologia pediatrica e semeiotica.

2° *anno*: Chirurgia infantile ed ortopedia Malattie cutanee e veneree Malattie di orecchi, naso e gola Legislazione sanitaria ed igiene scolastica Clinica pediatrica e terapia.

Art. 116. — *Scuola di specializzazione in malattie della pelle e veneree.*

1° *anno*: Anatomia della pelle e degli organi urogenitali Fisiopatologia cutanea e degli organi genitourinari Semeiotica cutanea Microbiologia, parassitologia, sierologia in rapporto alle malattie cutanee e veneree Patologia clinica Profilassi e terapia della sifilide e delle malattie veneree Clinica dermatologica.

2° *anno*: Istopatologia cutanea Indagini sierologiche e del ricambio Malattie interne e chirurgiche in rapporto con la dermosifilopatia Dermatosi professionali Radiologia in dermatologia Tecnica terapeutica-dermatologica Patologia e clinica dermatologica.

Art. 117. — *Scuola di specializzazione in igiene.*

1° *anno*: Microbiologia, parassitologia Immunologia con relativa esercitazione di laboratorio Elementi di statistica Etiologia Epidemiologia, profilassi dalle malattie da infezioni Corso teorico pratico di disinfezione.

2° *anno*: Suolo, aria, acqua, chimica e fisica applicate all'igiene Igiene individuale Igiene dell'alimentazione Igiene del lavoro Igiene coloniale Igiene degli aggregati urbani e rurali e delle abitazioni Igiene dell'accrescimento, scolastica, ospedaliera, ferroviaria - Igiene sanitaria Legislazione e polizia sanitaria.

Art. 118. — *Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.*

1° *anno*: Tecnica delle autopsie e diagnostica anatomo-patologica Tecnica delle autopsie giudiziarie Microscopia legata alla medicina legale (laboratorio) - Questioni medico legali in rapporto al diritto penale e civile Elementi di diritto pubblico e privato Elementi di diritto penale processuale e penale Elementi di legislazione del lavoro e delle assicurazioni.

2° *anno*: Tecnica delle perizie medico-legali Semeiotica medica negli operai assicurati ed infortunistica Chimica e tossicologia forense Traumatologia forense (semeiotica) Malattie del lavoro Medicina legale assicurativa Infortunistica medico-legale - Elementi di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni Invalidità e rieducazione professionale Polizia scientifica e medico-giudiziaria Psicologia forense e antropologia criminale.

Art. 119. — *Scuola di specializzazione in radiologia medica e radioterapia.*

1° *anno*: Fisica ed elettrotecnica applicata alla radiologia Radiobiologia Tecnica e metodica delle radiodiagnosi Tecnica e metodica della radioterapia Studio radiologico dei diversi organi ed apparati normali Semeiotica comparata, fisica e radiologica e metodologia speciale Radiodiagnostica con speciale riguardo alle lesioni chirurgiche (traumatologiche, ortopediche, localizzazioni di corpi estranei).

2° *anno*: Radiodiagnostica delle malattie interne generali Metodologia ed applicazioni nelle varie specialità medico-chirurgiche Radioterápia (roentgen, radium, irradiazioni varie).

Art. 120. — *Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie polmonari.*

1° *anno*: Anatomia e istologia normale e patologia dell'apparato respiratorio Anatomia patologica delle varie forme di tubercolosi umana Corso di autopsie Fisiopatologia e fisio-meccanica dell'apparato respiratorio Patologia clinica e terapia delle malattie tubercolari mediche dei vari sistemi dell'adulto Patologia clinica e terapia della tubercolosi della infanzia Tubercolosi delle prime vie respiratorie Patologia clinica e terapia delle malattie non tubercolari dell'apparato respiratorio Radiologia della tubercolosi polmonare e di altre forme della tubercolosi umana Tecnica dispensariale, lotta antitubercolare, igiene e profilassi sociale, legislazione sanitaria Microbiologia della tubercolosi e di altre malattie dell'apparato respiratorio Sierologia - Esami di laboratorio.

2° *anno*: Anatomia e istologia patologica dell'apparato respiratorio Anatomia patologica delle varie forme di tubercolosi umana Corso di autopsie Patologia, clinica e terapia delle malattie tubercolari mediche dei vari sistemi dell'adulto Patologia clinica e terapia delle malattie non tubercolari dell'apparato respiratorio - Chirurgia della tubercolosi polmonare e di altre forme tubercolari Radiologia della tubercolosi polmonare e di altre forme della tubercolosi umana Tecnica sanatoriale Tubercolosi degli organi del movimento Tubercolosi cutanea e dei genitali maschili Tubercolosi delle vie urinarie Tubercolosi dei genitali femminili Tubercolosi e gravidanza Lavoro e tubercolosi Infortunistica Biochimica, ricambio, alterazione del sangue nella tubercolosi - Esami di laboratorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1947

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 3. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 novembre 1947, n. 1871.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, in frazione Starleggia del comune di Campodolcino (Sondrio).

N. 1871. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Como in data 5 novembre 1946, relativo all'erezione della parrocchia di Cristo Re, in frazione Starleggia del comune di Campodolcino (Sondrio), e viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di Cristo Re, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 novembre 1947, n. 1872.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco, in frazione Fraciscio del comune di Campodolcino (Sondrio).

N. 1872. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Como in data 6 luglio 1945, relativo all'erezione della parrocchia di San Rocco, in frazione Fraciscio del comune di Campodolcino (Sondrio), e viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di San Rocco, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1947, n. 1873.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola d'arte governativa applicata all'industria « G. Pellegrino » di Lecce.

N. 1873. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola d'arte governativa applicata all'industria « G. Pellegrino » di Lecce viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1948

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 818.

Conferimento di funzioni giudiziarie ai laureati in giurisprudenza profughi della Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Il Ministro Guardasigilli, fino a trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di conferire funzioni giudiziarie ai laureati in giurisprudenza, profughi della Venezia Giulia, ai termini degli articoli 1, lettera *b*) e 2, prima parte, del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1601, purchè gli interessati abbiano presentata la domanda entro il termine stabilito dall'art. 1, ultimo comma, del citato decreto 23 dicembre 1947, n. 1601.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 6 novembre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Alessandria;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Alessandria permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Alessandria, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 6 novembre 1946, è prorogata, con decorrenza 1° gennaio 1948, sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1948.
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 398.

(2849)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 25 settembre 1946, 23 gennaio 1947, 8 marzo 1947 e 5 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie della provincia di Vicenza;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Vicenza, permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Vicenza, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio

medesimo, prevista dal decreto interministeriale 5 ottobre 1947, è prorogata, con decorrenza 1° gennaio 1948, sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1948.
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 391.

(2850)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica del comune di Taranto e tabacchiera dell'intera provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 25 settembre 1946 e 8 luglio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica del comune di Taranto e dall'industria tabacchiera di tutta la provincia di Taranto;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica del comune di Taranto e per i disoccupati dipendenti dall'industria tabacchiera dell'intera provincia di Taranto permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica del comune di Taranto e ai lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria tabacchiera dell'intera provincia di Taranto, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dai decreti interministeriali 25 settembre 1946 e 8 luglio 1947, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948.
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 146.

(2867)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, estrattiva e dalla manovalanza generica dell'intera provincia di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1947, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, estrattiva e dalla manovalanza generica dell'intera provincia di Benevento;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, estrattiva e dalla manovalanza generica dell'intera provincia di Benevento permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, estrattiva e dalla manovalanza generica dell'intera provincia di Benevento. di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 4 aprile 1947, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1948.
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 121.

(2881)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria tessile dei comuni di Arezzo, Bibbiena, Foiano della Chiana ed altri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1946, 8 luglio 1947, 5 ottobre 1947, 12 dicembre 1947 e 9 febbraio 1948, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Arezzo;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria tessile dei comuni di Arezzo, Bibbiena, Foiano della Chiana, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, San Sepolcro, Stia, Terranova Bracciolini permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria tessile dei comuni di Arezzo, Bibbiena, Foiano della Chiana, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, San Sepolcro, Stia, Terranova Bracciolini, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 7 dicembre 1946, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1948.
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 126.

(2874)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1948.

Nomina di due vice commissari degli Enti economici dell'olivicoltura, della viticoltura, della pastorizia, della zootecnia, della cerealicoltura e dell'ortoflorofrutticoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1945, n. 367, concernente la istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1948, concernente la nomina del commissario liquidatore degli Enti economici dell'olivicoltura, della viticoltura, della pastorizia, della zootecnia, della cerealicoltura e dell'ortoflorofrutticoltura;

Ritenuta la necessità di assicurare al commissario degli Enti suddetti la collaborazione di due vice commissari;

Decreta:

L'avv. Tullio Mulas ed il rag. Romualdo Bertero sono nominati vice commissari degli Enti economici dell'olivicoltura, della viticoltura, della pastorizia, della zootecnia, della cerealicoltura e dell'ortoflorofrutticoltura, in liquidazione.

Roma, addì 30 giugno 1948

Il Ministro: SEGNI

(3090)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Gubric Antonietta avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 285 decisioni N. 233 Registro di ricorsi

L'anno 1948, il giorno 7 del mese di giugno, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro, dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Gubric Antonietta fu Luca, nato a Vraniz (Spalato) il 19 giugno 1889, residente a Milano, via Magenta n. 7, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Ricorre la seconda delle due ipotesi previste dal decreto citato, per ottenere la cancellazione richiesta, e il ricorso può essere accolto.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Gubric Antonietta e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 1946, n. 145.

Roma, addì 3 giugno 1948

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2919)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palermo a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Palermo è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 5412 del 26 giugno 1948; importo L. 43.090.000.

(3097)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Revere (Mantova)

Con decreto interministeriale del 22 marzo 1948, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno in golena del fiume Po, in comune di Revere (Mantova), della superficie di ettari 0.02.40, confinante con i mappali numeri 5, 329, 495 ed indicato nello schizzo planimetrico dell'Ufficio tecnico erariale di Verona che fa parte integrante del decreto stesso.

(3078)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di fisica teorica e di petrografia presso la Facoltà di scienze dell'Università di Roma

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento:

fisica teorica petrografia.

Gli aspiranti al trasferimento, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della predetta Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3095)

Vacanza delle cattedre di fisica sperimentale e patologia speciale e clinica medica presso le Facoltà di scienze e di medicina veterinaria dell'Università di Torino.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Torino sono vacanti le seguenti cattedre, cui le Facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimenti:

Facoltà di scienze: fisica sperimentale;

Facoltà di medicina veterinaria: patologia speciale e clinica medica.

Gli aspiranti ai trasferimenti stessi, dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3096)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina di un membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti del Comitato italiano petroli in liquidazione

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 13 maggio 1948, il rag. Benvenuto Ricci, è stato nominato, per l'anno 1948, membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti del Comitato italiano petroli in liquidazione, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

(3037)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 71.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 118 — Data: 29 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Credito italiano, succursale di Brindisi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5852 — Data: 25 maggio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Credito italiano, sede di Napoli — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1766 — Data: 4 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza — Intestazione: Banca cattolica del Veneto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1072 — Data: 22 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Lorenzi Giovanni fu Mauro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1875 — Data: 17 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Ghidoni Guido fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 18.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2018 — Data: 23 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: De Raffaele Olimpia fu Gennaro — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 2 — Rendita L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 569 — Data: 13 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Arvigo Giorgio — B. T. N. 5 % (1951), nominativi 2 — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2355 — Data: 21 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Atonna Salvatore fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita L. 1060,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2922 — Data: 27 maggio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Atonna Salvatore fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 2 — Rendita L. 330.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 17 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Chieti — Intestazione: Lanzellotti Angela — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 43.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 17 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Parrinello Gaspare di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 — Data: 16 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Banca popolare cooperativa di Todi — Titoli del Debito pubblico: B. T. N. 4 % (1951), al portatore 7 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25328 — Data: 17 maggio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Palomba Vittorio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 5200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1145 — Data: 27 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ferrara — Intestazione: Tagliavini Nando fu Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2329 — Data: 12 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Alloggio Chiara di Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 77.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 26 ottobre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Di Cesare Emilio fu Camillo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 17.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 317 — Data: 18 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Russo Alfonso fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico : Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 19 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Enna — Intestazione: Conti Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 99 — Data: 29 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Nesci Michele di Arturo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1.450.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 giugno 1948

(2998) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 46

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	784170	Gallo Amelia fu Michele, nubile, domiciliata in Padula (Salerno)	175 —
Id.	61231	De Gregorio Stefano di Ferdinando domiciliato in Sommatina. Ipotecata	59,50
Id.	525018	Melani Francesco fu Giuseppe, dom. Bibbiena (Arezzo). Ipotecata	21 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 17 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(790)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 giugno 1948 - N. 114

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	81,80
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	95,25
Redimibile 3,50 % 1934	77,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,425
Id. 5 % 1936	91,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,675
Id. 5 % convertiti 1951	99,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 giugno 1948 - N. 115

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	81,575
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	95,35
Redimibile 3,50 % 1934	77,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,475
Id. 5 % 1936	92 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,80
*Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,75
Id. 5 % convertiti 1951	99,625

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 1948

ATTIVO

Voce			
Oro in cassa	L.		525.346.769, 74
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stat alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		1.045.351.291, 43
Portafoglio su piazze italiane	»		78.327.075.534, 58
Effetti ricevuti per l'incasso	»		9.092.035, 12
Anticipazioni	»		29.723.329.822, 30
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		1.058.867.688, 15
Disponibilità in divisa all'estero	»		11.991.662.280, 29
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		37.683.143.815, 22
Immobili per gli uffici	»		57.272.388, 58
Debitori diversi	»		77.591.029.037, 39
Partite varie	»		4.271.744.843, 29
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee	»		100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.433.394.704 —	
			145.329.876.074 —
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di Tesoreria	L.		96.760.246.297, 58
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		105.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		8.928.484.566, 51
U. I. C. Parziale finanziamento valute gestione cambi	»		14.578.[illegible]54, 60
Spese	»		3.964.441.609, 67
	L.		1.046.751.340.513, 45
Depositi in titoli e valori diversi	»		1.540.663.531.800, 96
	L.		2.587.414.872.314, 41
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		80.618.872, 47
TOTALE GENERALE	L.		2.587.495.491.186, 88

PASSIVO

Voce				
Circolazione dei biglietti di Banca	L.		755.882.416.200 —	
Circolazione Amlire:				
in emissione	L.	113.896.481.370 —		
in cassa e in viaggio	»	55.317.227.978 —		
			» 58.579.253.392 —	
Circolazione totale	L.			814.461.669.592 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»			16.389.977.469, 83
Depositi in conto corrente liberi	»			33.682.471.261, 02
Conti correnti vincolati	»			145.289.893.324, 19
Creditori diversi	»			22.301.015.700, 48
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:				
Governo Italiano - Fondo in lire (saldo)			56.000.000.000	
» » Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-48) per la costituzione del Fondo in lire, al netto dei rimborsi			46.460.066.084	
				9.539.933.916 —
Rendite del corrente esercizio	»			3.999.178.529, 56
	L.			1.045.664.139.793, 08
Capitale sociale	L.		300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»		445.043.816, 07	
Fondo di riserva straordinario	»		342.156.904, 30	
				1.087.200.720, 37
	L.			1.046.751.340.513, 45
Depositanti	»			1.540.663.531.800, 96
	L.			2.587.414.872.314, 41
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»			80.618.872, 47
TOTALE GENERALE	L.			2.587.495.491.186, 88

(3105)

Il direttore generale: MENICHELLA

Il capo servizio Ragioneria generale: PIERINI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria di merito del concorso a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo amministrativo centrale.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1946, registro n. 18, foglio n. 303, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo amministrativo centrale di questo Ministero;

Visti i decreti Ministeriali: 3 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1947, registro n. 18, foglio n. 397; e 1° ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1947, registro n. 23, foglio n. 269, relativi alla nomina della Commissione del concorso predetto;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuto la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esami a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*), indetto col decreto citato nelle premesse:

1. Pistella Alessandro punti 90 —
2. Rossi Michele » 88,750
3. Di Marzio Antonio » 88,333
4. Mollica Francesco » 86,166
5. Pisciotta Francesco » 85,833
6. Borello Elio » 85,416
7. Prili Antonio » 84,666
8. De Rosa Evaristo » 84,583
9. Salvatori Alberto, reduce combattente » 84,416
10. Bevilacqua Manfredo » 81,666
11. Bracaglia Emilio » 80,750
12. Calabresi Marcello, reduce combattente, avventizio di 1ª categoria » 80,416
13. Oddo in Sellerio Concetta » 79,583
14. Antonacci Tommaso, reduce combattente » 79,500
15. Cozzolino Giuseppe, reduce combattente, avventizio di 1ª categoria » 79 —
16. Rusci Domenico, avventizio di 1ª categ. » 78,750
17. Salonia Salvatore » 78,416
18. Barba Giovanni » 78,166
19. Pizzorni Mario, reduce combattente » 77,500
20. Nicolosi Giovanni, reduce combattente » 77,416
21. Marincola Cattaneo Raffaele, reduce combattente, avventizio Commissariato alimentazione » 77,400
22. Marangoni Domenico » 77,383
23. Nuzzo Aldo, reduce combattente, avventizio di 1ª categoria » 77,333
24. Sant'Elia Lucio » 77,250
25. D'Adamo Fulvio, avventizio di 1ª categ. » 75 —
26. Veneri Renato, partigiano combattente » 74,750
27. Fè Franco, avventizio di 1ª categoria » 74,716
28. De Martino Emanuele, reduce combatt. » 74,583
29. Laccesaglia Giuseppe punti 74,083
30. Via Vito » 73,750
31. Bianchi Pietro » 73 —
32. Delle Donne Mario » 70,416
33. De Rosa Vittorio, reduce combattente » 70 —
34. Mancini Mario » 67,500
35. Acrosso Luigi, invalido di guerra, reduce combattente, avventizio di 1ª categoria » 65 —

Art. 2.

Tenuto conto dei diritti di precedenza previsti dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dall'art. 20 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, e dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, a favore degli idonei che rivestano, rispettivamente, la qualità di mutilati e invalidi di guerra, di ex combattenti e di dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Pistella Alessandro punti 90 —
2. Rossi Michele » 88,750
3. Di Marzio Antonio » 88,333
4. Mollica Francesco » 86,166
5. Pisciotta Francesco » 85,833
6. Borello Elio » 85,416
7. Prili Antonio » 84,666
8. De Rosa Evaristo » 84,583
9. Salvatori Alberto, reduce combattente » 84,416
10. Calabresi Marcello, reduce combattente, avventizio di 1ª categoria » 80,416
11. Antonacci Tommaso, reduce combattente » 79,500
12. Cozzolino Giuseppe, reduce combattente, avventizio di 1ª categoria » 79 —
13. Pizzorni Mario, reduce combattente » 77,500
14. Nicolosi Giovanni, reduce combattente » 77,416
15. Acrosso Luigi, reduce combattente, invalido di guerra, avventizio di 1ª categoria » 65 —

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Bevilacqua Manfredo punti 81,666
2. Bracaglia Emilio » 80,750
3. Oddo in Sellerio Concetta » 79,583
4. Russi Domenico » 78,750
5. Salonia Salvatore » 78,416
6. Barba Giovanni » 78,166
7. Marincola Cattaneo Raffaele » 77,400
8. Marangoni Domenico » 77,383
9. Nuzzo Aldo » 77,333
10. Sant'Elia Lucio » 77,250
11. D'Adamo Fulvio » 75 —
12. Veneri Renato » 74,750
13. Fè Franco » 74,716
14. Di Martino Emanuele » 74,583
15. Laccesaglia Giuseppe » 74,083
16. Via Vito » 73,750
17. Bianchi Pietro » 73 —
18. Delle Donne Mario » 70,416
19. De Rosa Vittorio » 70 —
20. Mancini Mario » 67,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 28 giugno 1948

Il Ministro: SEGNI

(3099)

GIOLITTI GIUSEPPE *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.